



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Francesco Donato presidente rel.

dott.ssa Monica Mastrandrea giudice

dott.ssa Teresa Maria Francioso giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo, proposto con ricorso depositato in data 27.6.2014 da:

Adriano Germano s.r.l., a socio unico, con sede in Diano d'Alba C.F.03359950049, in persona del legale rappresentante Adriano Maurilio

Elettivamente domiciliata presso l'avv. Mario Fogliotti, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo

ha pronunciato il seguente

decreto

Vista la domanda di concessione di termine ai sensi dell'art. 161, 6° comma I. fall. depositata dalla ricorrente in data 21.1.2014;

Visti i decreti collegiali con cui è stato concesso e poi prorogato il termine per la presentazione della domanda di concordato preventivo corredata dal piano e dalla documentazione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 161 I. fall.;

Vista la domanda definitiva di concordato preventivo, depositata in data 27.6.2014, corredata del piano e della documentazione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 161 I. fall.;

Richiamato il decreto in data 7.7.2014 con il quale è stato richiesto alla proponente di fornire chiarimenti sui seguenti punti: a - pagamento ai creditori chirografari, con nuova finanza esterna, di un importo corrispondente al 10% del credito; b- rinuncia al proprio credito da parte dei creditori inseriti nella IV classe;

Rilevato che nel corso dell'udienza ex art. 162 I. fall. la società ha depositato la rinuncia al credito da parte dei creditori della IV classe, che sono i genitori dell'amministratore unico della società proponente ed ha dimostrato che il pagamento del 10% ai chirografi è reso possibile dal versamento, da parte del socio unico Adriano Maurilio, della somma di € 150.000,00 finalizzata all'esecuzione del Piano;



Considerato quindi che il pagamento del 10% ai chirografi, per un importo complessivo di € 85.648,70, non viola le cause legittime di prelazione;

Ritenuto che la ricorrente Adriano Germano s.r.l., esercente attività commerciale, è soggetto fallibile in quanto supera tutte le soglie di fallibilità;

Considerato che la società propone un concordato in parte liquidatorio, in parte con garanzia, basato sulla cessione dei beni aziendali, sull'incasso dei crediti, sull'utilizzo della liquidità esistente infine su rimborso del TFR da parte della Adriano Germano & C. s.n.c. e sulla offerta da parte del socio unico della somma di € 150.000,00;

Ritenuto che la suddivisione dei creditori in 4 classi non è in contrasto con la posizione giuridica e gli interessi economici dei creditori;

Evidenziato che con le risorse concordatarie la ricorrente propone di pagare: i) per intero i crediti in prededuzione e le spese di giustizia oltre che i creditori privilegiati ex art. 2751 bis, 1° comma; ii) al 30% i professionisti e gli artigiani e i crediti erariali; iii) al 10% i creditori chirografari e i privilegiati degradati; iiiii) nulla ai creditori della quarta classe, i quali hanno peraltro rinunciato al proprio credito;

rilevato che dalla documentazione prodotta è emerso che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 160 e 161 L.F. per l'ammissione al concordato preventivo, in quanto:

- è stata presentata una relazione aggiornata alla data del 31.5.2014 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.;

- sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione nonché gli ultimi 3 bilanci di esercizio;

rilevato che la proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., che ha attestato la veridicità dei dati aziendali esposti nel piano e nella documentazione esaminata e la fattibilità del piano medesimo;

ritenuto, pertanto, che, allo stato, sussistono tutti i requisiti formali, oggettivi e soggettivi, per l'accoglimento del ricorso;

ritenuto di determinare in Euro 60.000,00 le spese di procedura ed in € 20.000 il deposito da effettuarsi ai sensi dell'art. 163 L.F. entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto;

P.T.M.

visti gli artt. 160 ss. L.F.,

- a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **Adriano Germano s.r.l., a socio unico, con sede in Diano d'Alba C.F.03359950049, in persona del legale rappresentante Adriano Maurilio, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fogliotti**
- b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura il dott. Francesco Donato;
- c) conferma la nomina quali Commissari Giudiziali del dott. dott. Roberto Valleri e dell'avv. Marta Barsotti;
- d) ordina la convocazione dei creditori per il giorno **28.10.2014, ore 11**, avanti al giudice delegato;
- e) stabilisce che del presente decreto sia data comunicazione – fin da subito a cura della cancelleria - al P.M., in sede; inoltre, a cura dei commissari giudiziali, al debitore entro giorni 30 dalla presente pubblicazione e così a tutti i creditori;
- f) dispone che i Commissari Giudiziali, entro il medesimo suddetto termine, provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il loro indirizzo di posta elettronica certificata (che dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;
- g) dispone che i commissari comunichino la designazione dell'istituto di credito depositario dei fondi della procedura;
- h) dispone che entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione la società ricorrente depositi l'importo di Euro 20.000,00, pari ad un terzo della somma presumibilmente necessaria per l'intera procedura, sul conto corrente intestato alla procedura aperto presso la banca come sopra designata;
- i) ordina che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f. nonché sul sito del Tribunale e trascritto ai sensi dell'art. 88 l.f.;
- Così deciso in Asti, in esito alla camera di consiglio del 16.7.2014.

Il Presidente rel.

Dott. Francesco Donato

